

1. **Costituzione del fondo**
2. **Sede, funzioni e durata**
3. **Rappresentanza e domicilio legale**
4. **Compiti e scopi del Fondo**
5. **Iscritti e rapporto di iscrizione**
6. **Versamenti dovuti al F.I.A.D.A.**
7. **Consiglio di Amministrazione**
8. **Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione**
9. **Convocazioni e deliberazioni**
10. **Presidente**
11. **Vicepresidente**
12. **Collegio dei Sindaci**
13. **Attribuzione dei Sindaci**
14. **Comitato delle professionalità**
15. **Personale del Fondo**
16. **Patrimonio del Fondo**
17. **Introiti del Fondo**
18. **Prelevamento e spese**
19. **Sostituzione temporanea del presidente**
20. **Esercizio finanziario e bilanci**
21. **Liquidazione del Fondo**
22. **Regolamento**
23. **Modifiche dello statuto e del regolamento**
24. **Norme di rinvio**

1. **Art.1 - Costituzione del Fondo.**

In conformità all'accordo sindacale provinciale del 16 Gennaio 1978 è costituito il FONDO INTEGRAZIONE ASSISTENZA DIPENDENTI ARTIGIANATO (F.I.A.D.A.) per i dipendenti della aziende artigiane, o comunque aderenti al Fondo, della provincia di Grosseto.

^

2. **Art.2 - Sede, funzioni e durata.**

Il Fondo ha sede in Grosseto ed adempie ai compiti indicati nel presente statuto, secondo le norme del regolamento, in favore dei dipendenti delle aziende artigiane e delle imprese aderenti, che esercitano la loro attività nella provincia, sotto qualsiasi ragione sociale. La durata del Fondo è indeterminata nel tempo.

^

3. **Art.3 - Rappresentanza legale e foro competente.**

La rappresentanza legale del Fondo spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per le eventuali controversie, inerenti alla attività ed alle prestazioni del F.I.A.D.A., è competente il foro di Grosseto.

^

4. **Art.4 - Compiti e scopi del Fondo.**

Il F.I.A.D.A. svolge i seguenti compiti:

- A) gestione del contributo in favore dei lavoratori, di cui all'accordo sindacale provinciale del 16 Gennaio 1978 e successive modifiche;
- B) amministrazione del contributo paritetico (quota di servizio) per conto delle Organizzazioni sindacali, stipulanti l'accordo di cui alla lettera A);
- C) attuazione, nei limiti fissati dal presente statuto, del regolamento del Fondo, nonché, secondo le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, di tutte quelle forme di previdenza ed assistenza che potranno essere demandate dalle organizzazioni firmatarie;
- D) gestione ed erogazione di prestazioni estese anche ai datori di lavoro, nei limiti di risorse espressamente stabilite;
- E) svolgimento di attività bilaterali, comprese quelle previste dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali di qualsiasi livello, nei limiti previsti dal presente statuto, dai regolamenti attuativi e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- F) realizzazione di un osservatorio sul mondo artigiano;
- G) indirizzo e sviluppo di attività formativa.

^

5. **Art.5 - Iscritti e rapporto di iscrizione.**

Sono iscrivibili al Fondo, a cura del proprio datore di lavoro, tutti i dipendenti di cui all'art.2 del

presente statuto. Il rapporto di iscrizione ha inizio, per ogni dipendente, dal giorno della sua assunzione, con comunicazione da parte dell'azienda iscritta al Fondo. Il rapporto ha termine per i seguenti motivi:

- a) cessazione dell'assistenza gestita dal Fondo;
- b) decesso dell'iscritto;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di una azienda non iscritta al Fondo.

^

6. **Art.6 - Versamenti dovuti al F.I.A.D.A..**

I versamenti dovuti dalle aziende e dai dipendenti iscritti, sono quelli fissati dall'accordo sindacale provinciale del 16 Gennaio 1978 e sue successive modifiche; il datore di lavoro è responsabile dell'esatto e puntuale versamento, nelle casse del Fondo, sia dei contributi a proprio carico, sia di quelli a carico dei dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha la facoltà di adottare, nei confronti del datore di lavoro, inadempiente alle norme statutarie e regolamentari, i provvedimenti prescritti dalla legge e dal regolamento, atti ad ottenere l'esazione, anche coattiva, degli adempimenti che a quest'ultimo competono. In ogni caso il Fondo non è responsabile, nei confronti dei lavoratori, del mancato ed inesatto versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi stabiliti. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

^

7. **Art.7 - Consiglio di Amministrazione.**

Il Fondo è retto da un Consiglio di Amministrazione, paritetico, composto da 6 membri effettivi, di cui 3, designati dalle associazioni artigiane della provincia di Grosseto, e 3 dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL e UIL. Il Consiglio di Amministrazione del F.I.A.D.A. eleggerà, al suo interno, un presidente ed un vice - presidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente, nella persona di uno tra i propri membri, designati dalle associazioni artigiane provinciali, ed il vice - presidente, nella persona di uno tra i componenti designati dai sindacati provinciali dei lavoratori. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. I soggetti costituenti il Fondo, tuttavia, possono provvedere alla loro sostituzione, anche anteriormente alla scadenza del suddetto triennio; in tal caso il subentrante rimane in carica sino al termine del mandato attribuito al proprio predecessore. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al presidente ed al vice presidente, possono essere corrisposti indennizzi o rimborsi spese, in base a quanto annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

^

8. **Art.8 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione ed alla gestione del Fondo, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare ed approvare i regolamenti interni al Fondo;
- b) provvedere alla compilazione ed approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi del Fondo;
- c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi del Fondo, sia di carattere tecnico che amministrativo, ed in particolare su quelli inerenti alla riscossione dei contributi;
- d) curare e provvedere all'impiego dei mezzi finanziari del Fondo, secondo le disposizioni contenute nel presente statuto;
- e) provvedere alla formazione, all'amministrazione e alla gestione di altri, eventuali fondi che venissero demandati al F.I.A.D.A. dalle organizzazioni competenti;
- f) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali del Fondo;
- g) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per garantire il buon andamento del Fondo;
- h) assumere e licenziare il personale del Fondo e fissarne il trattamento economico, in conformità alle leggi e con riferimento al C.C.N.L. del commercio;
- i) decidere sugli eventuali ricorsi nei confronti dell'assistenza prestata.

^

9. **Art.9 - Convocazioni e deliberazioni.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà dei componenti il Consiglio, oppure dal presidente o dal vice - presidente, o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta tramite avviso scritto, da recapitarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente potrà essere fatta, riducendo il termine da una settimana a quarantotto ore. Il presidente, ricevuta la richiesta di convocazione straordinaria, ha l'obbligo di fissare immediatamente la data di convocazione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti da sottoporre alla discussione. Il direttore del Fondo assiste alla riunione con parere consultivo e svolge la funzione di segretario. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

^

10. **Art.10 - Presidente.**

Il presidente dura in carica tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 7 del presente statuto. Spetta al presidente:

- a) rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare per esso in giudizio; a questi è attribuita la firma sociale;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente statuto, nonché provvedere alla convocazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione ed a presiederne le riunioni;
- c) dare esecuzione, di concerto con il vice – presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, i compiti del presidente sono svolti dal vice – presidente.

^

11. **Art.11 – Vice – presidente.**

Il vice – presidente dura in carica tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 7 del presente statuto. Spetta al vice – presidente:

- a) sostituire il presidente in caso di impedimento;
- b) dare esecuzione, di concerto con il presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

^

12. **Art.12 – Collegio dei Sindaci.**

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri effettivi dei quali, due sono designati dalle associazioni provinciali artigiane, mentre il terzo, che ne è presidente, è scelto dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL, CISL e UIL. A queste ultime spetta, altresì, la designazione dei due sindaci supplenti, destinati a sostituire i sindaci effettivi, eventualmente assenti o impediti. La durata in carica dei sindaci, sia effettivi che supplenti, è uguale a quella dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Al termine del loro mandato possono essere riconfermati. Ai sindaci verrà corrisposto un compenso forfettario annuo, il cui ammontare sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio. La loro eventuale sostituzione dovrà avvenire nei modi e limiti previsti dalla normativa in vigore, i subentranti rimarranno in carica fino al compimento del mandato del predecessore.

^

13. **Art.13 - Attribuzione dei sindaci.**

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403 – 2404 – 2405 – 2407 c.c., in quanto applicabili. Essi devono riferire, al Consiglio di Amministrazione, le eventuali irregolarità, riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo del Fondo per controllare la rispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce, ordinariamente, una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

^

14. **Art.14 Comitato delle Professionalità.**

Al fine di utilizzare, in maniera più efficace, le professionalità presenti all'interno delle associazioni provinciali artigiane e delle organizzazioni sindacali provinciali, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione delle parti sociali, nomina il Comitato delle Professionalità. Ciascuna delle organizzazioni costituenti il Fondo, designa uno dei componenti il suddetto comitato; esso è presieduto dal presidente del Consiglio di Amministrazione del F.I.A.D.A.. Tale organo avrà il compito di analizzare ed approfondire, sotto il profilo tecnico – operativo, le tematiche inerenti al mondo del lavoro, all'imprenditoria ed alla possibilità di variare e/o ampliare le prestazioni erogate dal Fondo, indicando i versamenti aggiuntivi, eventualmente previsti a carico delle aziende aderenti. I temi di intervento saranno individuati in base ad indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà reperire le risorse necessarie a consentire un adeguato funzionamento del suddetto comitato, sentite le parti costituenti il F.I.A.D.A.. La consulta tecnica dura in carica tre anni e viene rinnovata contestualmente al Consiglio. Ai componenti di essa si applicano, stante il carattere fiduciario dell'incarico loro conferito, le norme in tema di revoca e sostituzione, vigenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

^

15. **Art.15 – Personale del Fondo.**

Gli uffici del Fondo sono retti da un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico. L'assunzione del personale impiegatizio, da adibire agli uffici amministrativi del Fondo, è fatta dal Consiglio di Amministrazione. Il trattamento economico e previdenziale, del personale dipendente dal Fondo, verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e con riferimento al C.C.N.L. del commercio.

^

16. **Art.16 – Patrimonio del Fondo.**

Il patrimonio del Fondo è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni od a qualsiasi altro titolo divengano di proprietà del Fondo;
 - b) dagli avanzi di gestione o dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.
- I capitali amministrati dal Fondo possono essere impiegati in titoli di stato o, comunque, in investimenti finanziari di altro tipo, purché adeguatamente garantiti, nonché nell'acquisto di beni immobili destinati alle funzioni sociali del Fondo. E' fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fino a quando sussista il F.I.A.D.A., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

^

17. **Art.17 – Introiti del Fondo.**

Le rendite del Fondo sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti, sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori, come prevedono gli art. 3¹ e 7² dell'accordo sindacale 22.11.1994;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;
- c) dalle somme ricevute per lasciti, donazioni, elargizioni e sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria del Fondo;
- d) dalle altre somme che, a qualsiasi titolo, vengano in possesso del Fondo;
- e) dagli interessi e dagli utili del patrimonio del Fondo, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- f) dalle quote, erogate dall'Ente Bilaterale Regionale Toscano per l'Artigianato (E.B.R.E.T.) per il suo funzionamento e per la gestione delle competenze conferite dall'E.B.R.E.T. al F.I.A.D.A.;
- g) dalle quote assegnate dal Fondo Regionale per la Rappresentanza Sindacale, sulla base dell'Accordo Interconfederale del 21.07.1988, per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- h) da ogni altra risorsa che possa provenire da accordi interconfederali nazionali o regionali, la cui gestione sia demandata a livello provinciale.

¹ - Art.3 accordo sindacale 22.11.1994: "il Fondo viene finanziato mediante un contributo iniziale, a partire dal 1.11.1978, nella misura del 2%, a totale carico delle aziende. Il contributo si calcola sul salario lordo, corrisposto mensilmente ad ogni dipendente e versato nel Fondo dalle stesse".

² - Ai sensi dell'art.7 dell'accordo sindacale 22.11.1994, è istituita, a partire dal 1.11.1978, la quota di servizio sindacale paritetica, da calcolarsi nella misura dello 0,60% del salario lordo mensile corrisposto a ciascun dipendente. Essa deve essere corrisposta, per una metà (0,30%), dalle aziende, mentre per la restante metà (0,30%) compete ai lavoratori. La quota a carico dei lavoratori, è trattenuta dall'azienda sulla retribuzione mensile ed è versata unitamente all'importo dovuto dal datore di lavoro, secondo le modalità previste per il versamento del contributo di cui all'art.3. L'ammontare complessivo delle quote di servizio, sarà ripartito pariteticamente tra le associazioni artigiane stipulanti e le organizzazioni CGIL - CISL - UIL di Grosseto.

^

18. **Art.18 – Prelevamento e spese.**

Il Fondo potrà avvalersi, per le spese di impianto e di gestione, delle entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c). Il prelievo di fondi e le erogazioni, sia di carattere ordinario, sia di natura straordinaria, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione, nonché firmate dal presidente e dal vice – presidente.

^

19. **Art.19 – Sostituzione temporanea del presidente o del vice – presidente nel potere di firma.**

Per tutte le operazioni, per le quali sia stabilita la firma congiunta del presidente e del vice – presidente, il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, provvederà a nominare un consigliere delegato alla firma congiunta, previo deposito della medesima.

^

20. **Art.20 – Esercizio finanziario e bilanci.**

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno e terminano il 31 dicembre dello stesso anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo. Detto bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno; pertanto deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, in cui dovrà essere approvato. Il bilancio preventivo deve essere redatto ed approvato entro il 28 febbraio di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere inviato, entro un mese dalla loro approvazione, alle associazioni interessate, unitamente alla relazione del presidente ed a quella dei sindaci. Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio cui si riferisce. Qualora sia richiesto da particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione può differire, fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'approvazione del bilancio consuntivo.

^

21. **Art.21 – Liquidazione del Fondo.**

La messa in liquidazione del Fondo può essere disposta, dietro conforme deliberazione delle associazioni che ne abbiano promosso la costituzione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione. In tali ipotesi, le associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato. Il patrimonio netto, risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Grosseto, tenendo conto degli scopi che erano alla base del Fondo e sentito il parere delle organizzazioni stipulanti.

^

22. **Art.22 – Regolamento.**

Le norme di cui al presente statuto, saranno integrate da un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dalle organizzazioni costituenti il Fondo.

^

23. **Art.23 – Modifiche dello statuto e del regolamento.**

Qualsiasi modifica al presente statuto, sarà convenuta dalle organizzazioni costituenti, con atto aggiuntivo. Le modifiche al regolamento saranno redatte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dalle organizzazioni costituenti.

^

24. **Art.24 – Norme di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.